

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

TRA

L'associazione culturale KirArt ETS, nella persona del presidente e legale rappresentante *pt* Avv. Maria Bonfiglio, con sede in Erice, alla Via Generale Salerno, n. 15, Codice Fiscale 93084780811, domiciliata per la sua carica presso la sede, autorizzata alla stipula del seguente atto, d'ora in avanti KirArt o Associazione

E

L'Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia "Saverio de Bellis" - IRCCS, Ente di Diritto Pubblico D. M. del 31 marzo 1982, con sede legale in via Turi 27, 70013 Castellana Grotte (BA), Codice Fiscale e Partita IVA 00565330727, rappresentato dal Dott. Tommaso Antonio STALLONE, nato a Bisceglie il 28.8.1964, nella sua qualità di Direttore Generale dell'Istituto "Saverio de Bellis", d'ora in avanti "de Bellis",

Di seguito anche Parte o Parti

Premesso che:

- KirArt è una associazione culturale che ha come scopo il *"Sostegno all'Arte e alla Cultura, per la crescita della persona"*.
- KirArt è responsabile della cura, gestione ed organizzazione del Premio Tonino Di Pasquale - concorso musicale affidato dalla moglie del batterista jazz trapanese - scomparso a causa di un colangiocarcinoma - alla Associazione per sostenere la Ricerca sui tumori rari al fegato ed alle vie biliari. Il Premio musicale - rivolto ai giovani musicisti dello stile swing nella musica jazz - vede come partner per le borse di studio il Saint Louis College of Music di Roma. Le donazioni ricevute durante e per il concerto di beneficenza che si tiene con cadenza annuale, ovvero ogni 15 Settembre a Trapani, vengono devolute alla Ricerca: "La Musica e la Ricerca insieme per la vita"
- KirArt ritiene significativo, per il raggiungimento delle finalità del Premio Tonino Di Pasquale e per le altre attività di interesse della Associazione, sostenere forme di collaborazione con istituti che si occupano di ricerca e non solo, al fine di sensibilizzare la collettività alle problematiche sociali di diversa natura, attraverso l'arte e la cultura in tutte le sue manifestazioni.
- de Bellis è Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia ad indirizzo specialistico gastroenterologico medico e chirurgico che opera in tale campo quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico e riconosciuto dal Ministero della Salute con D.M. del 31 marzo 1982 e riconfermato con D.M. del 7 febbraio 2019;
- de Bellis ritiene fondamentale, per il raggiungimento delle proprie finalità, sostenere processi di sviluppo fondati sulla conoscenza mediante forme di collaborazione che contribuiscano allo sviluppo del patrimonio delle conoscenze attraverso la ricerca e la formazione nonché creare le migliori condizioni per lo sviluppo della ricerca scientifica, fornendo ai propri medici e ricercatori le risorse e gli strumenti necessari allo svolgimento di dette attività;
- che entrambe le Parti sono interessate ad una reciproca collaborazione finalizzata alla valorizzazione e alla conoscenza culturale e scientifica del patrimonio dei suddetti soggetti giuridici mediante la promozione di eventi e attività correlate.
- che interesse delle Parti formalizzare attraverso apposito atto convenzionale tale rapporto di collaborazione

**Tutto ciò premesso, ritenuto parte integrante del presente Accordo,
le Parti convengono e stipulano quanto segue**

Articolo 1 OGGETTO

Con il presente Accordo e per tutta la durata prevista le Parti si impegnano ad una collaborazione che abbia lo scopo di:

- a) favorire la diffusione e la conoscenza delle proprie attività sul territorio nazionale ed internazionale in tutte le forme, modalità e strumenti ritenuti efficaci (a titolo esemplificativo e non esaustivo con articoli, pubblicazioni sui siti e pagine istituzionali, manifestazioni, spettacoli etc) anche attraverso l'utilizzo degli spazi e delle strutture di proprietà di ciascuno dietro preventiva richiesta scritta da inviarsi via email (agli indirizzi indicati al successivo articolo 8) e previa autorizzazione scritta nelle medesime forme del soggetto ospitante;
- b) avviare la promozione di azioni rivolte a giovani ricercatori, impegnati in attività di studio e ricerca sul colangiocarcinoma, mediante l'istituzione di premi in denaro da definirsi, sia nell'importo, sia nelle regole di partecipazione ed assegnazione, annualmente e per iscritto nell'ambito del concorso "PREMIO TONINO DI PASQUALE" secondo i termini e modalità indicati nel successivo articolo 4. Il predetto premio sarà, poi, assegnato durante la serata del concerto finale della manifestazione;
- c) avviare la promozione di azioni rivolte ai giovani musicisti, impegnati in attività di studio della musica jazz swing, per incentivare la partecipazione al concorso musicale;
- d) avviare la promozione di azioni rivolte alla raccolta fondi per la ricerca sui tumori rari al fegato ed alle vie biliari colangiocarcinoma "Premio Tonino Di Pasquale";
- e) promuovere e realizzare altri eventi culturali durante l'anno solare su tutto il territorio italiano e non al fine di consentire la raccolta di fondi per la Ricerca sui tumori rari nelle forme e per gli obiettivi che saranno di volta in volta individuati e condivisi fra le Parti.

Articolo 2 DURATA E MODIFICHE

2.1 Il Presente Accordo ha durata di 3 (tre) anni a partire dalla data di stipula. Allo scadere del termine, le Parti potranno procedere alla stipula di un nuovo Accordo per proseguire l'attività intrapresa, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

2.2 Ogni modifica del presente Accordo dovrà essere oggetto di *addendum* condiviso.

Articolo 3 RECESSO

Ciascuna Parte è libera di recedere dal presente Accordo inviando apposita comunicazione via pec all'altra Parte; il recesso avrà effetto trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di ricezione della comunicazione. Il recesso ha effetto per l'avvenire e non incide sulla parte del presente contratto eseguita.

Articolo 4 OBBLIGHI DELLE PARTI

4.1 Le Parti convengono che la collaborazione di cui al precedente articolo 1 debba essere svolta a condizione di reciprocità.

4.2 Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'iniziativa "Premio Tonino Di Pasquale" e quella di ciascuna di esse nelle forme e nelle modalità ritenute più idonee.

4.3 Le Parti entro il mese di marzo di ogni anno dovranno stabilire le regole di partecipazione per i ricercatori al Premio Tonino Di Pasquale e cioè a dire requisiti, modalità, oltre ad individuare l'importo da stanziare per il premio in denaro.

4.4 Per la realizzazione dell'oggetto del presente Accordo le Parti reciprocamente autorizzano l'utilizzo del nome e dei propri segni distintivi. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva del de Bellis e di KirArt per fini commerciali e/o pubblicitari estranei al presente Accordo. L'utilizzazione dei loghi straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'articolo 1 del presente atto richiederà il consenso della parte interessata.

4.5 Oltre alle forme sopra citate, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini oggetto dell'accordo, che dovranno essere valutate e concordate dalle Parti.

4.6 Le Parti, laddove ravvisino l'opportunità, possono estendere ad altri soggetti interessati la partecipazione al presente accordo al fine di favorire la massima valorizzazione delle iniziative di cui all'articolo 1, sempre previo accordo fra le Parti.

Articolo 5 SPESE

Fermo restando quanto previsto dal presente atto, i rapporti di collaborazione instaurati ai sensi del presente accordo avverranno generalmente a titolo gratuito tra le Parti. Ciascuna Parte terrà a carico le spese e gli oneri eventualmente sostenuti per l'attività da essa direttamente svolta in attuazione al presente accordo.

Articolo 6 PUBBLICAZIONI

Ciascuna Parte resta proprietaria delle conoscenze di cui dispone e che, gratuitamente, vengono messe a disposizione.

Nel rispetto delle finalità delle Parti indicate in premessa, qualora una delle Parti intenda procedere ad una qualsivoglia pubblicazione scientifica che avesse per argomento totale o parziale l'attività oggetto del presente Contratto, essa dovrà darne comunicazione scritta, anche in forma telematica all'altra Parte al fine di ottenere il preventivo consenso scritto di quest'ultima alla pubblicazione medesima.

Le Parti si impegnano nell'ambito di comunicati stampa, articoli, presentazioni e, più in generale, di ogni altra forma di divulgazione scientifica riguardante - anche solo parzialmente - i risultati scientifici scaturiti dalle attività di ricerca oggetto della collaborazione tra le Parti, a riferire che i risultati raggiunti derivano da ricerche condotte congiuntamente tra le Parti stesse.

Articolo 7 RISERVATEZZA

Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente Accordo e conseguentemente si impegnano a:

- ✓ non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa dall'altra Parte;
- ✓ non utilizzare, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo.

Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Accordo.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Accordo.

Articolo 8 REFERENTI

Referenti per il presente accordo quadro e per variazioni o integrazioni ai principi generali dello stesso sono:

per KirArt , l'avvocato Maria Bonfiglio o suo delegato, recapito telefonico 3475257525

mail: avv.mariabonfiglio@gmail.com pec: mariabonfiglio@ordineavvocatiroma.org

per de Bellis, il direttore scientifico Prof. Gianluigi Giannelli o suo delegato recapito telefonico

mail: direzionescientifica@irccsdebellis.it

pec: dircscientifico.debellis@pec.rupar.puglia.it

Articolo 9 PRIVACY

KirArt e de Bellis provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali in attuazione del Regolamento U.E. 2016/679 sul trattamento dei dati personali e si impegnano reciprocamente a non farne alcun altro uso.

Il Titolare del trattamento dei dati personali per KirArt è il tesoriere l'Ing. Alessandro Marchetti

Il Titolare del trattamento dei dati personali per de Bellis è il Direttore Generale dell'Ente dott. Tommaso Antonio Stallone.

Nel merito delle attività discendenti del presente Accordo, il relativo atto attuativo individuerà anche il responsabile per il trattamento dei dati.

Articolo 10 FORO COMPETENTE

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'Accordo, le Parti indicano in via esclusiva il Foro di Bari quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente Accordo.

Articolo 11 REGISTRAZIONE

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico delle Parti in misura paritaria. Per quanto concerne l'imposta di bollo le Parti provvedono ciascuna per la parte di propria spettanza.

L'accordo di collaborazione avrà piena efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione anche a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio 2013.

Articolo 12 NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. marzo 2005, nr. 82

Luogo, (data della sottoscrizione, come quella dell'ultima firma digitale apposta)

KirArt ETS
Presidente e Irpt
Avv. Maria Bonfiglio

IRCCS Saverio de Bellis
Il Direttore Generale
Dott. Tommaso Antonio Stallone

Ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificatamente i seguenti articoli: articolo 4 obblighi delle Parti; articolo 5 Spese; articolo 6 Pubblicazioni; articolo 7 Riservatezza; articolo 9 Privacy; articolo 10 Foro Competente.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. marzo 2005, nr. 82

Luogo, (data della sottoscrizione, come quella dell'ultima firma digitale apposta)

KirArt ETS
Presidente e Irpt
Avv. Maria Bonfiglio

IRCCS Saverio de Bellis
Il Direttore Generale
Dott. Tommaso Antonio Stallone